

## **Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi**

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, tranne nel centro storico.
8. Nelle aree storico ambientali i percorsi pedonali d'uso pubblico devono essere realizzati in pietra di fiume, in blocchetti di porfido o di altro materiale lapideo quale lastre di serizzo con eventuali parti in ammattonato.
9. Devono essere rispettate le prescrizioni dell'art.5 delle norme di attuazione del P.R.G.C..

### **MODIFICATO (aggiunta comma 10)**

**10.** la realizzazione di cappotti termici aggettanti su spazi pubblici, nelle vie centrali del concentrico o in vie molto strette, si possono realizzare alle seguenti condizioni:

- lo spessore massimo consentito è di cm. 6 oltre intonaci e finiture. Tale spessore non costituisce aumento o variazione di volume, sagoma, sedime, superficie coperta o altri parametri edilizi;
- per spessori maggiori, debitamente documentati e giustificati, è necessario richiedere parere preventivo alla commissione edilizia;
- il cappotto termico sia realizzato sull'intera facciata dell'edificio (eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di specifiche valutazioni tecniche);
- dovrà essere sempre dimostrata e garantita l'accessibilità e percorribilità degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi;
- nel progetto dovrà essere dimostrata e garantita l'accessibilità ai soggetti con disabilità motoria e sensoriale degli spazi pubblici con particolare attenzione ai marciapiedi, tranne nel caso in cui la predetta accessibilità sia preclusa irrimediabilmente a causa della conformazione del luogo, prima della presentazione del progetto.
- l'intervento sia compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio e sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- nel caso di successiva demolizione e/o ricostruzione, il volume ed il filo di costruzione da rispettare sarà quello originario precedente all'intervento relativo al cappotto;
- l'occupazione di area pubblica concessa non potrà in nessun caso configurare situazioni di usucapione circa l'acquisizione dell'area, il cui sedime rimarrà di proprietà pubblica; Tale

occupazione verrà automaticamente concessa a seguito di rilascio di Permesso di Costruire o deposito di SCIA/CILA/CILAS attestante la fattibilità del capotto termico nel rispetto di eventuali interferenze con i pubblici servizi e/o opere pubbliche in previsione;

## Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture simili, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20 che tengano conto del contesto ambientale in cui si inseriscono le strutture.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
7. L'Amministrazione Comunale può, a proprio insindacabile giudizio, consentire a titolo precario, su aree pubbliche, private o vincolate dal P.R.G. per servizi pubblici, l'installazione di chioschi per attività di tipo commerciale (edicole di giornali, vendita di fiori e piante, somministrazione al pubblico di bevande, alimenti, ecc.), tali attrezzature non possono avere una superficie superiore a mq. 20. È vietato l'uso dell'alluminio anodizzato naturale o color bronzo, in legno naturale chiaro e del cemento armato a vista. Devono essere usati materiali tradizionali, quali ferro battuto, vetro, legno, mattoni pieni vecchi aventi come legante la calce.

### MODIFICATO (modifica comma 7)

7. L'Amministrazione Comunale può, a proprio insindacabile giudizio, consentire a titolo precario, su aree pubbliche, private o vincolate dal P.R.G. per servizi pubblici, l'installazione di chioschi per attività di tipo commerciale (edicole di giornali, vendita di fiori e piante, somministrazione al pubblico di bevande, alimenti, ecc.); tali attrezzature **potranno essere autorizzate con dimensioni da definire in base al luogo di posizionamento, all'inserimento ambientale ed alla destinazione d'uso.** ~~non possono avere una superficie superiore a mq. 20. È vietato l'uso dell'alluminio anodizzato naturale o color bronzo, in legno naturale chiaro e del cemento armato a vista. Devono essere usati materiali tradizionali, quali ferro battuto, vetro, legno, mattoni pieni vecchi aventi come legante la calce.~~

**Per i materiali si dovrà fare riferimento alle linee guida approvate con delibera di Consiglio Comunale n.20/2022 e alle N.t.A. del P.R.G.C..**

## **Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento**

In ordine alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento, si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.G.R. 04/08/09, n. 45-11967, D.G.R. 04/08/09, n. 46-11968, D.G.R. 14/12/2010, n. 3-1183, D.D. 03/03/2016, n. 66).

### Concentrico

All'interno delle aree urbanistiche riconducibili quali ambiti di interesse storico ambientale (centro storico e aree B) il posizionamento dei pannelli solari e/o fotovoltaici dovrà garantire un corretto inserimento architettonico, dei medesimi.

La forma dovrà essere poligonale quadrilatera o comunque congruente con la conformazione della falda regolare quadrata o rettangolare (esempi allegati).

Sono ammessi pannelli, unicamente di colore rosso o nero, a servizio di singoli edifici purchè integrati nella configurazione della copertura e arretrati dal filo facciata in modo tale che non risultino visibili da spazi pubblici limitrofi oppure l'installazione di coppi fotovoltaici di colorazione simile a quella dei materiali di copertura.

E' consentita inoltre l'installazione qualora:

- siano posizionati su coperture piane e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio. A tal fine è possibile occultarli con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico;
- siano posizionati sulle falde interne delle coperture che presentino per loro conformazione parti convenientemente defilate e non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio. A tal fine è possibile occultarli, ove consentito, con appositi manufatti realizzati con caratteristiche e materiali tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.
- nei cortili e spazi aperti, anche con l'utilizzo di supporti, se esclusivamente finalizzati al raggiungimento dell'inclinazione ottimale, purchè non risultino visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio posti a quota altimetrica uguale o inferiore.

Non è ammesso il posizionamento di pannelli solari in elevazione o su strutture a pergolato.

I serbatoi di accumulo annessi a pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, dovranno essere posizionati rispetto agli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture e adeguatamente mascherati adottando soluzioni tali da consentire un idoneo inserimento architettonico.

### Tutto il resto del territorio

Sugli edifici esistenti e nelle relative aree pertinenziali è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari, impianti solari fotovoltaici e impianti mini-eolici a condizione che sia garantito un adeguato inserimento architettonico e ambientale nel contesto.

Il posizionamento di ulteriori impianti tecnologici (pompe di calore, unità moto condensanti e simili), non rientranti nelle tipologie definite nei precedenti punti, è consentito, per tutto il territorio comunale, sulle coperture degli edifici a condizione che siano garantiti i seguenti requisiti:

- Siano posizionati su coperture piane, ovvero in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura, arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dai coni ottici limitrofi più significativi e siano occultati da appositi manufatti (in muratura o metallo), delle dimensioni strettamente necessarie a contenere l'impianto

tecnologico, realizzati e rifiniti in maniera tale da minimizzare la visibilità e a garantire il miglior inserimento nel contesto;

- Siano collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e questi siano posti a quota notevolmente inferiore rispetto alla copertura dell'edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all'edificio;
- Siano collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante la falda della copertura, schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura;
- Non è possibile l'inserimento sulle falde inclinate.
- Non siano visibili da spazi pubblici limitrofi all'edificio;
- Siano posizionati su falde interne delle coperture che presentino, per loro conformazione, parti convenientemente defilate.

### **Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.

2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

5. Relativamente agli impianti di condizionamento si applicano le disposizioni delle vigenti normative tecniche in materia sovraordinate.

6. È vietata l'installazione di condizionatori, esposti in aggetto su pubblica via, nel Centro Abitato.

### **MODIFICATO**

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla;

2. Le parabole devono essere delle dimensioni più ridotte possibili e comunque di diametro inferiore al metro ed essere tinteggiate con colorazione opaca di tono idoneo a mimetizzarsi con la struttura sulla quale sono installate, prive di logotipi, fregi, scritte o altri elementi che ne evidenzino la presenza; deve essere limitato al massimo l'impatto sugli spazi e le visuali pubbliche nel rispetto dei seguenti requisiti:

- collocazione, di norma, sulla copertura degli edifici, salvi i casi in cui collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine, ecc..) assicurino un impatto minore;

- posizionamento preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la via pubblica, in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalla pubblica via.

3. Per antenne paraboliche riceventi della radio e della televisione esistenti, è prescritta la conformazione alle prescrizioni del presente Regolamento in occasione di opere di manutenzione straordinaria estese all'intera copertura.

4. Sono vietate le installazioni sulle facciate che prospettano la pubblica via e quelle su falde poste in contrapposizione visiva a edifici nel centro storico.

5. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

6. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

7. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

8. Relativamente agli impianti di condizionamento si applicano le disposizioni delle vigenti normative tecniche in materia sovraordinate.

9. È vietata l'installazione di condizionatori, esposti in aggetto su pubblica via, nel Centro Abitato.

### **Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici**

In ordine agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici si applicano le disposizioni delle vigenti normative in materia sovraordinate (D.M. 10/09/2010, D.Lgs. 28/2011, D.D. 66/2016) e quanto prescritto all'articolo 103 del presente regolamento.